



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 16 del 15/05/2018

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

- 1. Le news di maggio*
- 2. I chiarimenti dell'Agazia delle Entrate sulla tassazione delle società agricole*
- 3. Sul diritto di superficie dietrofront dell'Agazia delle Entrate*
- 4. Contrasto alle frodi: aggiornate le procedure per l'immatricolazione delle auto provenienti dalla ue*
- 5. Gruppo iva: pubblicato il decreto attuativo*

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

1) Le news di maggio

Approvati i primi 69 indici di affidabilità fiscale (ISA)

Ai sensi dell'articolo 9-bis, D.L. 50/2017 dal periodo di imposta 2018 cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative relative all'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Il decreto del 23 marzo 2018 ha fissato la soglia massima di ricavi o compensi per l'applicazione degli ISA a 5.164.569 euro, approvando i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, dei quali 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. Viene esplicitato nel decreto che i contribuenti potranno dichiarare ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'Irap e ai fini Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

Detrazione per l'adozione di misure antisismiche anche nel caso di demolizione e fedele ricostruzione

L'agevolazione per interventi di miglioramento sismico degli edifici (detrazione Irpef/Ires) può essere fruita anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base ad un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente. Tale intervento, infatti, rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, viene chiarito che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

Nuova procedura di ammissione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

L'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti al sud dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 mediante l'acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il decreto direttoriale del MiSe disciplina la procedura di ammissione alle risorse dei progetti di

investimento delle piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta (le Pmi, cioè, che hanno già ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate) alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 243/2016, nonché dai provvedimenti 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017. In particolare, le nuove disposizioni si applicano ai progetti che comprendono investimenti effettuati dalle Pmi beneficiarie a partire dal 1° marzo 2017. I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017 restano disciplinati dal decreto direttoriale 4 gennaio 2017, salvo quanto previsto per gli investimenti effettuati nella regione Sardegna e per gli adempimenti a cui sono tenute le Pmi beneficiarie.

Fissate le regole per lo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali

La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell'Iva nel campo dell'estrazione dei prodotti energetici dai depositi. I soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici in depositi fiscali (o presso depositi di destinatari registrati) in regime sospensivo dell'accisa devono essere preventivamente identificati e autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di una apposita istanza. Il Mef ha fissato le modalità attuative per la presentazione dell'istanza di autorizzazione, per le comunicazioni e per il riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario. Il decreto in commento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.

Scade il prossimo 2 luglio 2018 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2018

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato nuovamente la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili, al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. L'aliquota per la rivalutazione del costo è stata fissata nella misura dell'8% del valore rideterminato. La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018 e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 2 luglio 2018, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata nel caso si opti per la rateizzazione.

2) I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle società agricole

Come noto, l’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, ha introdotto la figura delle società agricole, le quali consistono in società di persone, di capitali e cooperative che rispettano i seguenti parametri:

- la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione di “società agricola” e
- l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ..

Successivamente, l’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 ha introdotto la possibilità per le società agricole, con l’esclusione delle Spa e delle Sapa, di poter optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir e quindi catastalmente.

Le modalità applicative dell’opzione sono state regolamentate con il D.I. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare n. 50/E/2010 e recentemente la risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018 che affronta alcune tematiche specifiche.

Di seguito si riepilogano schematicamente i chiarimenti offerti.

<p><u>Modalità di opzione</u></p>	<p>Le regole per l’opzione sono, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, D.I. 213/2007, quelle di cui al D.P.R. 442/1997. Ne deriva che vale il comportamento concludente salvo, in caso di omessa comunicazione, la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, senza possibilità di remissione in bonis</p>
<p><u>Partecipazione al consolidato fiscale</u></p>	<p>Le società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in assenza di un espresso divieto, e fermo restando il possesso dei requisiti ordinariamente richiesti, possono partecipare al consolidato fiscale</p>

<p><u>Plusvalenze e minusvalenze su beni immobili</u></p>	<p>L'articolo 5, D.I. 213/2007, prevede che, in vigenza di opzione, alcuni componenti rilevano secondo le regole ordinarie del reddito di impresa.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni immobili si determinano in ogni caso secondo le regole ordinarie e quindi nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 86 e 101, Tuir.</p> <p>Ne deriva che in caso di possesso del bene da almeno un triennio, è possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in 5 periodi di imposta, anche in costanza di regime catastale</p>
<p><u>Interessi passivi</u></p>	<p>Non è possibile, in vigenza di opzione, utilizzare, in abbattimento del reddito determinato catastalmente, interessi indeducibili riportati da precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 96, comma 4, Tuir, in quanto tale possibilità non è espressamente prevista nel D.I. 213/2017</p>
<p><u>Ace</u></p>	<p>Non è possibile, in caso di consolidato fiscale in cui partecipa una società agricola che determina il reddito secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir, utilizzare l'eccedenza Ace generata dalla controllante in abbattimento del reddito complessivo netto globale di gruppo, infatti, se così fosse, fruirebbe della deduzione Ace anche il reddito della società agricola confluito nella <i>fiscal unit</i>, circostanza espressamente vietata dall'articolo 9, comma 1, D.M. 3 agosto 2017.</p> <p>A tal fine, per determinare l'eventuale capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace, lo stesso dovrà essere considerato al netto della parte afferente la società agricola. Il reddito</p>

	così determinato rappresenta, inoltre, la base di calcolo per determinare l'eventuale eccedenza non attribuita al consolidato dalle singole società del gruppo, che potrà essere utilizzata in deduzione nell'esercizio successivo o in compensazione dell'Irap ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.M. 3 agosto 2018
--	---

3) Sul diritto di superficie *dietrofront* dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018 è intervenuta in rettifica di quanto precedentemente affermato nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, in materia di trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto di superficie.

Il diritto di superficie, è un diritto reale di godimento disciplinato dagli articoli 952-956, cod. civ. e consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile, a terzi, del diritto a costruire sopra o sotto il suolo.

Ai sensi dell'articolo 952, cod. civ. *“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”*.

Il diritto di superficie può avere le seguenti forme:

- riconoscimento a favore di un terzo del diritto a costruire al di sopra e/o al di sotto del suolo di proprietà del concedente;

- trasferimento della proprietà di un edificio senza il trasferimento della proprietà del terreno su cui lo stesso sorge.

Ai sensi dell'articolo 1350, cod. civ., il diritto di superficie deve essere sempre, a pena di nullità, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e può essere concesso sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, con la conseguenza che nella prima ipotesi si assisterà, allo scadere del termine previsto, al ripristino del principio di accessione di cui all'articolo 934, cod. civile.

Nel tempo, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, si era sviluppata, la prassi di procedere alla cessione del diritto di superficie inerente i terreni.

Per quanto riguarda il regime impositivo in capo alle persone fisiche, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2013 aveva offerto un'interpretazione restrittiva e penalizzante per il contribuente negando, di fatto, l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, Tuir ai sensi del quale:

“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E, ammetteva l'applicabilità dell'articolo 9, Tuir, con tutte le conseguenze normative che ne derivano, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di provenienza del fondo su cui il contribuente procede alla cessione del diritto di superficie, contenesse l'espressa e distinta valorizzazione del diritto stesso.

Con la recente circolare n. 6/E/2018, l'Agenzia delle entrate, in correzione del precedente indirizzo, si è allineata a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15333/2014 ai sensi della quale si rende pienamente applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, Tuir, con la conseguenza che per le persone fisiche la cessione o la

costituzione del diritto di superficie determina un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.

Si vengono così a determinare le seguenti fattispecie:

- costituzione del diritto su terreno edificabile -> sempre plusvalenze;
- costituzione su terreno agricolo -> nessuna tassazione se il terreno è posseduto da almeno 5 anni o è pervenuto da successione.

Ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza originatasi, la circolare n. 6/E ricorda come ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, essa si determina quale differenza tra i *“corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”*.

Ne deriva che la plusvalenza potrà essere alternativamente determinata nei seguenti modi:

- in caso di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie si prende quale costo fiscalmente riconosciuto quello sostenuto a suo tempo;
- in caso di assenza di precedente acquisto a titolo oneroso, come già precisato con la precedente risoluzione n. 379/E/2008, si utilizzerà un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

4) Contrasto alle frodi: aggiornate le procedure per l'immatricolazione delle auto provenienti dalla UE

Il persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei veicoli, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni provvedimenti, sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) sia da parte dell'Agenzia delle entrate, con l'intento di rendere più incisivo il contrasto alle frodi ancora presenti in tale settore.

In particolare, con il D.M. Infrastrutture e Trasporti datato 26 marzo 2018, in vigore dallo scorso 5 aprile 2018, vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria, mentre, con il più recente provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, n. 2018/84332 del 19 aprile 2018, vengono meglio definite le competenze territoriali nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

Il provvedimento interviene per rendere più efficace il contrasto all'utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

<u>Regime del margine</u>	istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine
---------------------------	---

<u>Beni strumentali</u>	istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa
<u>Importi insufficienti o incongruenti</u>	istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo insufficiente ovvero incongruente
<u>Acquisti da portatori <i>handicap</i> ad aliquota agevolata</u>	istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva ridotta per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione

In particolare, il provvedimento introduce l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all'esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse.

Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla immatricolazione del veicolo, l'esibizione in originale della suddetta documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

Con riferimento alle istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26 marzo 2018, invece, il recente provvedimento n. 2018/84332 prevede che le stesse possano essere presentate presso gli uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.

Il decreto 26 marzo 2018 abroga i precedenti decreti del 30 ottobre 2007 e del 29 marzo 2011 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell’attuale decreto.

L’articolo 1 del recente D.M. detta procedure differenziate per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:

- i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che ai sensi dell'articolo 38, D.L. 331/1993 effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto “mercato parallelo”), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi dell'operazione. L’assolvimento dell’imposta connessa ai predetti acquisti intracomunitari avviene mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi;

- i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione Europea. Per l’acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e), D.L. 331/1993 e in applicazione del successivo articolo 53, tali soggetti assolvono anch’essi all’obbligo del versamento dell'Iva mediante l’utilizzo del modello di versamento F24 - Elementi identificativi.

Dopo aver assolto ai predetti obblighi di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un codice di

immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. La documentazione relativa all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.

5) Gruppo iva: pubblicato il decreto attuativo

Come già comunicato lo scorso anno, la legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) in attuazione dell'articolo 11, Direttiva 2006/112/CE, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972, con i nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, la disciplina del "Gruppo Iva" che debutterà nel nostro ordinamento a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.

Il recente D.M. Economia e Finanze datato 6 aprile 2018 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.2018), oltre a fornire le disposizioni di attuazione della nuova disciplina, proroga al 15 novembre 2018 il termine per la presentazione della prima dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva con effetto dal 1° gennaio 2019.

I principali contenuti nel citato decreto:

Articolo 1 Costituzione	I soggetti che presentano i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972 possono optare per la costituzione del Gruppo Iva ai sensi del successivo articolo 70-quater. Tali vincoli devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione. Il rappresentante del Gruppo Iva presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del
-------------------------	---

	<p>Gruppo Iva sottoscritta da tutti i partecipanti, con modalità da stabilirsi con provvedimento direttoriale. La stessa dichiarazione va utilizzata per comunicare inclusioni, esclusioni, variazioni, revoche opzioni etc.</p> <p>Al Gruppo Iva viene attribuito un proprio numero di partita Iva che va riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita Iva del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.</p>
Articolo 2 Diritti ed obblighi	<p>Il Gruppo Iva assume obblighi e diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.</p> <p>Il diritto all'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (lettere di intento) è esercitato dal Gruppo Iva, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente l'ingresso e dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo Iva, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.</p> <p>Il Gruppo Iva, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.</p> <p>Il credito Iva maturato e non utilizzato dal Gruppo Iva prima della cessazione può essere chiesto a rimborso o computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.</p>
Articolo 3	<p>Operazioni attive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi indicando, oltre al numero di partita</p>

<p>Fatturazione e certificazione dei corrispettivi</p>	<p>Iva del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.</p> <p>Operazioni passive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente, verificando al momento della ricezione l'indicazione del codice fiscale e provvedendo al suo inserimento ove mancante.</p> <p>Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, restando tuttavia fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture contabili previste ai fini reddituali.</p>
<p>Articolo 4 Registrazioni, liquidazioni e versamenti</p>	<p>Il rappresentante del Gruppo Iva o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. 633/1972 anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali ed effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta.</p> <p>Ai fini del versamento dell'Iva a debito non è ammessa la compensazione "orizzontale" con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo e il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.</p>
<p>Articolo 5 Comunicazioni periodiche e dichiarazioni</p>	<p>Il rappresentante del Gruppo Iva effettua le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (Spesometro), nonché la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e presenta la dichiarazione Iva annuale.</p>
<p>Articolo Rimborsi Iva</p>	<p>I rimborsi Iva, in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 30, D.P.R. 633/72 verificati in capo al Gruppo Iva, sono eseguiti a richiesta del rappresentante secondo le disposizioni previste dall'art.38-bis, con le seguenti eccezioni:</p>

	<p>- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro deve attestare i requisiti di solidità patrimoniale e di continuità aziendale prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo Iva nonché il requisito di regolarità contributiva da parte di tutti i componenti del Gruppo Iva;</p> <p>- per le due situazioni di rischio che obbligano alla garanzia (quindi no ricorso al visto di conformità) nel caso di richieste di crediti a rimborso di importi superiori a 30.000 euro (società costituite da meno di due anni e presenza di rilevanti accertamenti nel biennio precedente) la verifica va effettuata in capo a ciascun partecipante.</p> <p>L'Iva chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo Iva su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e ss, cod. civ.</p>
Articolo 7 Disposizione transitoria	In sede di prima applicazione la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati